

Norme che regolano l'Assicurazione in generale

- Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
 - Art. 2 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
 - Art. 3 Comunicazioni tra le parti
 - Art. 4 Modifiche dell'Assicurazione
 - Art. 5 Assicurazione presso diversi Assicuratori
 - Art. 6 Coassicurazione
 - Art. 7 Aggravamento del Rischio
 - Art. 8 Diminuzione del Rischio
 - Art. 9 Recesso dal contratto in caso di Sinistro
 - Art. 10 Rinnovo del contratto
 - Art. 11 Oneri fiscali
 - Art. 12 Legge applicabile e giurisdizione
-

Norme che regolano l'Assicurazione delle Merci trasportate

- Art. 13 Oggetto dell'Assicurazione
 - Art. 14 Interesse Assicurato
 - Art. 15 Merci escluse dall'Assicurazione
 - Art. 16 Esclusioni
 - Art. 17 Limiti territoriali e merci rientranti nell' Assicurazione
 - Art. 18 Merci usate
 - Art. 19 Liquidi in cisterne
 - Art. 20 Periodo dell'Assicurazione
 - Art. 21 Durata dell'Assicurazione per ogni viaggio
 - Art. 22 Valore assicurabile
 - Art. 23 Somme assicurate - limite dell'indennizzo
 - Art. 24 Determinazione del Premio
 - Art. 25 Regolazione del Premio
 - Art. 26 Scoperti
 - Art. 27 Franchigia
 - Art. 28 Obblighi in caso di Sinistro
 - Art. 29 Obblighi specifici in caso di furto e rapina nelle tratte terrestri
 - Art. 30 Determinazione del danno
 - Art. 31 Richiesta dell'Indennizzo
 - Art. 32 Pagamento dell'Indennizzo
 - Art. 33 Rischi guerra e scioperi
 - Art. 34 Cessazione del viaggio (terrorismo)
-

Norme che regolano, ad integrazione degli articoli che precedono, l'Assicurazione delle Merci trasportate dal Contraente con veicoli di proprietà o in gestione

- Art. 35 Delimitazione della garanzia furto e rapina e norme che ne regolano l'operatività
 - 35.1 Furto del Veicolo
 - 35.2 Furto di colli interi
 - 35.3 Furto della merce a seguito di un incidente
 - Art. 36 Obblighi specifici in caso di ritrovamento del Veicolo
 - Art. 37 Obblighi specifici per la richiesta dell'Indennizzo
-

Norme che regolano, ad integrazione degli articoli che precedono, l'Assicurazione delle Merci durante i trasporti marittimi, aerei o per acque interne

- Art. 36 Dichiarazioni del Contraente relative alle spedizioni marittime
- Art. 37 Condizioni di assicurabilità relative all'esecuzione del trasporto marittimo
- Art. 38 ISM Code - Esclusione delle navi non certificate, Edizione 1/5/98
- Art. 39 Avaria comune e spese di salvataggio
- Art. 40 Spese di inoltro a destino
- Art. 41 Abbandono
- Art. 42 Classificazione

GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione contrattuale presente nella polizza con il significato loro attribuito dalla Società.

Apparecchio Antifurto: il meccanismo idoneo ad impedire la messa in marcia del Veicolo.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Autocarro: il Veicolo destinato al trasporto di cose su strada; sono compresi in questo termine anche gli autotreni, gli autoarticolati e le autovetture immatricolate autocarro.

Certificato dell'Assicurazione: il documento che attesta l'esistenza dell'Assicurazione.

Chiavi dell'antifurto: tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell'Apparecchio Antifurto.

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Danno: la perdita o avaria derivante dal Sinistro per il quale è prestata l'Assicurazione.

Delegataria: l'impresa che, per delega delle altre coassicuratrici, provvede all'emissione e alla gestione del contratto.

Franchigia: l'importo che resta a carico dell'Assicurato - da dedurre dall'ammontare del Danno risarcibile, una volta dedotto l'eventuale Scoperto.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di Danno risarcibile ai sensi della presente Polizza.

Luogo di destinazione: la località di completamento del viaggio indicata nella Polizza o nel Certificato di Assicurazione; se tale località non è espressamente menzionata, per Luogo di Destinazione si intende quello risultante dal documento di trasporto relativo al viaggio Assicurato.

Motrice: la Motrice dell'autotreno o il trattore stradale¹.

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rimorchio: il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da altro Veicolo.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Semirimorchio: il Veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da una Motrice, sovrapponendosi parzialmente alla stessa.

Scoperto: la percentuale di Danno risarcibile a carico dell'Assicurato.

Sinistro: il verificarsi di un evento potenzialmente dannoso.

Società: l'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici.

Veicolo: il mezzo terrestre utilizzato per il trasporto di cose, sono compresi in tale termine l'Autocarro o la Motrice o il Rimorchio o il Semirimorchio e il carro ferroviario.

Vettore: il soggetto che si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo ad un altro.

¹ Per trattore stradale si intende un Autoveicolo destinato al traino e non atto (diversamente dalla Motrice) a portare carico utile proprio.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Pagamento del Premio e decorrenza della Garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati dall'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.

Art. 3 - Comunicazioni fra le Parti

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente devono essere fatte alla Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Salvo patto contrario, le comunicazioni della Società verranno fatte all'indirizzo indicato in polizza dal Contraente.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Qualora per il medesimo Rischio siano state contratte separatamente - anche da diversi Contraenti - più assicurazioni presso diversi Assicuratori, si applica l'art. 1901 del Codice Civile

Art. 6 - Coassicurazione

Qualora risulti dalla Polizza che l'Assicurazione è prestata da più Società in coassicurazione, ciascuna è tenuta al pagamento dell'Indennizzo soltanto in proporzione della rispettiva quota, senza vincolo solidale, anche se il contratto sottoscritto è unico ed anche se la Polizza è firmata dalla sola Delegataria anche per conto delle coassicuratrici

Art. 7 - Aggravamento del rischio

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 8 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9 - Recesso dal Contratto in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto canone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso intimato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il Premio relativo al periodo di Rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

Art. 10 - Rinnovo del Contratto

La presente polizza si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Dalla prima scadenza indicata nella scheda di Polizza, sia la Società, che la Contraente, potranno dare disdetta con lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 12 - Legge applicabile e giurisdizione

Il presente Contratto è regolata dalla legge italiana.

Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE MERCI TRASPORTATE

Art. 13 - Oggetto dell'Assicurazione

Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono, a causa di tutti i rischi, fatte salve le esclusioni di cui all' "Art. 16 - Esclusioni" che segue.

In caso di trasporti effettuati direttamente dal Contraente con veicoli di proprietà o in gestione, il Rischio di furto delle merci è regolato dagli artt. 35, 36 e 37.

Art. 14 - Interesse Assicurato

La presente polizza assicura la Spett.le Contraente, nella Sua qualità di proprietario, le merci prodotte e/o commercializzate trasportate a Rischio del Contraente/Assicurato o con contratti che pongano a carico del Contraente l'onere dell'Assicurazione, nonchè le merci vendute dal Contraente a termini di resa che non pongono a suo carico il Rischio del trasporto o l'onere dell'Assicurazione e che si intendono, quindi, assicurate per conto dell'avente diritto sulle stesse.

La garanzia è presentata automaticamente e senza necessità di alcuna notifica per:

- ⇒ tutte le spedizioni di merci vendute;
- ⇒ tutte le spedizioni di merci acquistate;
- ⇒ i trasporti di merci non consegnate e restituite al Contraente prima della scadenza dei termini indicati all'"Art. 21.1 - Durata dell'Assicurazione per ogni viaggio" e le merci restituite dal ricevitore entro 15 giorni dalla consegna.

Sono altresì comprese le merci assicurate, purchè viaggino con bolla di accompagnamento o con documento di trasporto in cui il Contraente figuri come mittente o destinatario, i cui volumi non eccedano il 20% del fatturato preventivato evidenziato nella Scheda di Polizza, durante i trasporti aventi le seguenti causali:

- ⇒ merci non oggetto di acquisto o vendita che viaggiano a rischio del Contraente, quali movimentazioni intercompany, trasporti di merci per/da fiere, mostre, esposizioni e dimostrazioni;
- ⇒ merci inviate a terzi in "conto lavorazione" e/o da questi ritornate per reso da "conto lavorazione" invii a terzi in conto visione, conto deposito e similari;
- ⇒ movimentazioni di merci di proprietà di Terzi affidate alla Contraente o della Contraente affidate a Terzi per riparazione, prestito d'uso, conto vendita conto visione e similari, dal momento della presa in consegna sino alla riconsegna.
- ⇒ quant'altro inerente l'attività della Contraente purchè la stessa abbia un interesse assicurabile (es. omaggi, campionari, ecc.).

Ai fini dell'operatività della copertura, qualora il trasporto sia affidato direttamente dal Contraente ad un Vettore, questi deve essere autorizzato al trasporto per conto terzi ai sensi della vigente legislazione.

Art. 15 - Merci escluse dall'Assicurazione

Sono escluse dall'Assicurazione, salvo patto contrario, le seguenti merci:

- a) carte valore o aventi valore facciale, monete, francobolli, documenti;
- b) oggetti in materiali preziosi o semipreziosi;
- c) oggetti aventi valore d'arte, di antiquariato, di collezione o di affezione;
- d) piante e fiori;
- e) merci deperibili o da trasportarsi a temperatura controllata con autocarri frigoriferi o isotermici;
- f) animali vivi;
- g) autoveicoli;
- h) esplosivi;
- i) armi e munizioni in genere;
- j) tabacchi;
- k) telefonia cellulare, elettronica di consumo;
- l) prodotti farmaceutici;
- m) pelli e pellicce;
- n) metalli non ferrosi;
- o) masserizie;

Art. 16 - Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da:

- a) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nonchè dolo dei rispettivi dipendenti; qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o Assicurazione;
- b) inidoneità del Veicolo nei trasporti effettuati in conto proprio;
- c) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;

- d) cattivo stivaggio sia sul mezzo Vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- e) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni di temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- f) ritardo anche se conseguente ad un evento Assicurato;
- g) contrabbando, commercio attività e traffici proibiti o clandestini;
- h) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- i) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo, tranne il caso di pirateria;
- j) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- k) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio - politici;
- l) atti di terrorismo;
- m) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici; armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.
- n) uso o impiego, al fine di arrecare danno, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, codice software malevolo, virus o processi informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico, fatta eccezione per le perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema o programma informatico o di qualsiasi altro sistema elettronico nel lancio e/o sistema di guida e/o meccanismo di sparo di qualsiasi arma o missile.

Inoltre, in nessun caso gli Assicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire o effettuare alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo costituiscano violazione di qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 17 - Limiti territoriali e merci rientranti nell'Assicurazione

La presente copertura assicurativa è prestata per tutti i trasporti terrestri, marittimi a mezzo navi portacontainer, aerei o per acque interne nel mondo intero, con esclusione di:

- Paesi aventi disposizioni di legge che impongano la copertura con Compagnie di assicurazione locali;
- Corea del Nord, Cuba, Crimea, Iran, Siria, Sudan, Sudan del Sud;
- Paesi in stato belligerante o considerati ad "elevato rischio" socio-politico; sono da intendersi tali i Paesi classificati dalla JCC GLOBAL CARGO WATCH LIST (consultabile all'indirizzo <https://watchlists.ihsmarkit.com/services> e che costituisce parte integrante della presente polizza) con un grado di rischio superiore a "High".

I trasporti con provenienza, destinazione o transito da, a o per località site in uno di tali Paesi potrebbero essere coperti esclusivamente a seguito di una preventiva richiesta in tal senso formulata dalla Contraente/Assicurata ed a condizioni e tassi da stabilirsi di volta in volta e comunque sempre prima dell'inizio del Rischio.

Per i Paesi con grado di rischio non superiore a "High", la copertura si intende invece automaticamente operante, fermo restando però l'obbligo per la Contraente/Assicurata, in sede di regolazione del premio di polizza, di fornire agli Assicuratori l'elenco di tali spedizioni e di corrispondere l'eventuale premio addizionale relativo ai Rischi Guerra e Scioperi

Ai fini dell'individuazione del grado di rischio del singolo Paese e del sovrappremio da applicarsi, si farà riferimento alla data di inizio del viaggio.

Art. 18 - Merci usate

Limitatamente al trasporto di merci usate, rientranti nell'attività della Spett.le Assicurata, sono a carico della Società i soli danni materiali e diretti causati da:

- a) incendio od esplosione;
- b) arenamento, incaglio, affondamento o capovolgimento della nave o natante, caduta di aereomobile;
- c) ribaltamento o deragliamento del mezzo terrestre adibito al trasporto;
- d) collisione o urto della nave natante o del mezzo di trasporto terrestre contro qualsiasi oggetto esterno diverso dall'acqua;
- e) caduta colli in mare all'imbarco, sbarco o trasbordo a Rischio dell'assicuratore;

- a) getto e/o asporto;
- b) furto totale della merce assicurata a seguito di sottrazione dell'intero autocarro;
- c) rapina.

Art. 19 - Liquidi in cisterne

Sono compresi nell'assicurazione i danni e le perdite materiali e diretti che il prodotto, quale descritto sulla scheda di polizza, subisca durante il trasporto e mezzo autocarro/container cisterna.

In parziale deroga all' "Art. 21 - Durata dell'Assicurazione per ogni viaggio" che segue, per ogni viaggio la garanzia decorre dal momento in cui il prodotto entra nella cisterna, o nella manichetta di carico della cisterna stessa, per l'esecuzione del trasporto fino al momento dell'uscita del prodotto dalla cisterna, o dalla manichetta di scarico della cisterna, per la sua riconsegna al destinatario.

L'assicurazione rimane valida durante le eventuali soste del prodotto a bordo della cisterna - prima, durante e dopo il corso del viaggio e per un periodo massimo di 72 ore - a condizione che tali soste siano strettamente dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto.

La Società non è obbligata per perdita o avaria cagionata da dispersione o colaggio del prodotto salvo che ciò sia derivato da incidente stradale ovvero da rottura e/o foratura della manichetta o da sfilamento/distacco della manichetta dalla relativa valvola o da rottura della valvola durante le operazioni di carico e scarico.

Dall'assicurazione restano comunque esclusi i danni e le perdite derivanti da contaminazione del prodotto.

Art. 20 - Periodo dell'Assicurazione

La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno inizio durante il periodo di Assicurazione indicato in frontespizio. La garanzia per ogni trasporto cessa al completamento dello stesso in conformità all' "Art. 21 - Durata dell'Assicurazione per ogni viaggio", anche se nel frattempo l'Assicurazione abbia cessato i suoi effetti.

Art. 21 - Durata dell'assicurazione per ogni viaggio

- i. L'Assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino od il luogo di deposito per l'inizio del trasporto assicurato, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle merci:
 - a) nel magazzino del ricevitore o altro magazzino finale o area di deposito nel luogo di destinazione convenuto purchè rientrante nei limiti territoriali di Polizza;
 - b) in ogni altro magazzino o area di deposito situati nel Luogo di Destinazione convenuto ovvero in una località convenuta, che l'Assicurato scelga per un immagazzinamento non connesso all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione, purchè rientranti nei limiti territoriali di Polizza.

In ogni caso l'Assicurazione cessa:

- i. per i trasporti terrestri: alla mezzanotte dell'8° giorno dall'arrivo delle merci assicurate nella località di destino;
- ii. per i trasporti marittimi: alla mezzanotte del 60° giorno dal compimento dello scarico nel porto definitivo di sbarco;
- iii. per i trasporti aerei: alla mezzanotte del 30° giorno dal compimento dello scarico nell'aeroporto definitivo di sbarco.
- ii. Rientrano nell'Assicurazione, le operazioni di carico e scarico, intendendosi per "carico" l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo Vettore per deporle sullo stesso e per "scarico" l'operazione inversa. Si intendono anche incluse nell'Assicurazione eventuali soste o giacenze per un periodo massimo di 3 giorni a bordo del Veicolo prima dell'inizio del viaggio. Ai fini dell'operatività della garanzia furto e condizione essenziale che il Veicolo - la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave - sia parcheggiato in locali o aree adeguatamente protetti e sorvegliati e che l'Apparecchio Antifurto sia messo in funzione.

Devono intendersi espressamente escluse dalla presente copertura assicurativa le eventuali giacenze a terra:

- ⇒ nei magazzini o depositi di proprietà del Contraente o Assicurato o da loro stessi gestiti;
- ⇒ presso il terzista, relativamente a merci in lavorazione presso terzi;
- ⇒ presso il ricevitore, per le merci non consegnate e restituite al Contraente.

Art. 22 - Valore assicurabile

Il valore assicurabile è costituito dal prezzo di fattura della merce, esclusa IVA.

A richiesta del Contraente potrà essere pattuito e compreso nel valore assicurabile un aumento di tale prezzo, nella misura indicata nella scheda di polizza, non superiore al 20%, a titolo di oneri e spese accessorie - quali oneri fiscali o doganali o spese di trasporto - non compresi in fattura purchè documentati.

In mancanza di fattura, il valore assicurabile è costituito:

- per le merci semilavorate o non vendute: dal costo di produzione, del trasporto e dalle spese ed oneri accessori;
- per le altre merci: dal valore delle stesse in stato sano al tempo e nel Luogo di Destinazione.

Art. 23 - Somme assicurate - Limite dell'Indennizzo

La somma che la Società assicura per ogni mezzo di trasporto e/o per località di giacenza e quella indicata in frontespizio e costituisce il limite dell'Indennizzo dovuto alla Società, fermo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Nei trasferimenti preliminari e/o successivi al viaggio marittimo e/o aereo garantiti in polizza, il massimale per ogni autocarro e/o carro-convoglio ferroviario e/o spedizione postale deve intendersi pari alla metà del relativo massimale per ogni nave e/o traghetto e/o per ogni aereomobile indicato sulla scheda di Polizza.

A tale somma sono da aggiungere i compensi dei periti o commissari d'avaria incaricati in conformità alla lettera c) dell' "Art. 28 - Obblighi in caso di Sinistro".

Le spese non inconsideratamente fatte per evitare o diminuire un Danno a carico della Società sono da questa rimborsate nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile anche se il loro ammontare, unitamente a quello del Danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo.

Art. 24 - Determinazione del Premio

Il Premio viene calcolato applicando ai fatturati assicurati (vendite e/o acquisti) come risultanti dai documenti contabili del Contraente, i tassi concordati. Per "fatturato vendite" si intende il volume degli affari fatturati nel periodo di Assicurazione, esclusa IVA, riguardante le merci assicurate. Per "fatturato acquisti" si intende il totale degli importi, esclusa IVA, riguardanti le merci assicurate.

Qualora il valore Assicurato delle merci vendute e/o acquistate sia maggiorato rispetto al valore di fattura per l'inclusione di oneri e spese accessorie in conformità al secondo paragrafo dell' "Art. 22 - Valore assicurabile", il Premio sarà aumentato in proporzione a tale maggiorazione.

Art. 25 Regolazione del Premio

All'inizio dell'annualità assicurativa, il Contraente dovrà versare a titolo di premio minimo comunque acquisito l'importo indicato nella scheda di Polizza.

Il Premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene:

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di Premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati.
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di Premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in Polizza.

La differenza attiva risultante dalla regolazione deve essere pagata entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

Il Premio minimo stabilito in Polizza si intende comunque acquisito.

La Società ha il diritto di agire giudizialmente nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati necessari per effettuare il conguaglio del Premio dell'annualità precedente ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta.

Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 26 - Scoperti

Eventuali danni risarcibili ai sensi della presente copertura assicurativa derivanti da furto totale, furto parziale, mancata consegna, ammanco, manomissione, smarrimento o rapina saranno liquidati previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

Art. 27 - Franchigia

I danni e/o le perdite risarcibili a termini di polizza, che non prevedono l'applicazione di uno scoperto, verranno liquidati previa applicazione di una Franchigia fissa di € 250,00 che verrà applicata una sola volta sull'eventuale pluralità di reclami per danni e/o perdite causati da un medesimo sinistro.

Art. 28 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente e/o Assicurato devono:

- a) darne immediato avviso alla Società, prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il Danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate; la Società ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni; il Contraente - o chi per esso - deve inoltre adempiere agli obblighi specifici indicati:
 - ⇒ all' "Art. 36 - Obblighi specifici in caso di ritrovamento del Veicolo" nel caso di trasporti effettuati dal Contraente con veicoli di proprietà o in gestione.
 - ⇒ all' "Art. 5 - all' "Art. 5 Obblighi del Contraente in caso di guasto o rottura accidentale potenzialmente dannosi nei trasporti effettuati con Veicoli di proprietà o in gestione" delle "Norme che regolano l'Assicurazione delle Merci da trasportarsi in regime di temperatura controllata" nel caso di merci da trasportarsi in regime di temperatura controllata, qualora incluse in garanzia;
 - b) apporre le debite riserve sui documenti di consegna della merce e presentare, entro i termini e nelle forme prescritte dalla normativa applicabile, reclamo scritto al Vettore e a chiunque altro abbia avuto la detenzione della merce fino all'atto della riconsegna;
 - c) chiedere senza indugio, eventualmente anche in transito e comunque al più tardi all'atto della riconsegna della merce a destino, l'immediato intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Società per far constatare la natura, la causa e l'entità del Danno. La constatazione del Danno deve, ove possibile, svolgersi in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile. Qualora la constatazione del Danno debba effettuarsi in un luogo in cui la Società non ha un proprio Commissario di Avaria o Perito designato, il Contraente o l'Assicurato deve richiedere l'intervento di altro Commissario di Avaria o Perito qualificato o dell'Autorità consolare italiana oppure, in loro assenza, delle competenti autorità locali;
 - d) non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del Veicolo e del carico nonchè alle tracce del Sinistro prima dell'intervento del Commissario di Avaria o Perito designato dalla Società;
 - e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
 - f) compiere, a richiesta della Società che se ne assume ogni onere e responsabilità, tutti gli atti che, ai fini del presente articolo, fossero ritenuti necessari od opportuni;
 - g) astenersi dal transigere e/o riscuotere l'indennizzo alcuno da terzi responsabili, senza preventivo consenso scritto dalla Società;
 - h) fornire alla Società ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questa rivolta loro ai fini del presente articolo.
- In caso di danni non riconoscibili all'atto della riconsegna, gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere effettuati non appena scoperto il Danno e comunque entro i termini di reclamo previsti dal contratto di trasporto.
- In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

Art. 29 - Obblighi specifici in caso di furto e rapina nelle tratte terrestri

In caso di furto o rapina, il Contraente o l'Assicurato o chi per essi deve procedere alla denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del Sinistro indicando:

- a) la descrizione dei fatti;
- b) i dati di identificazione del Veicolo;
- c) gli elementi idonei ad identificare e a quantificare la merce trasportata;
- d) le generalità complete dell'autista o degli autisti del Veicolo utilizzato per il trasporto nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;
- e) l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchi antifurto e di altri sistemi di protezione e sicurezza.

Copia della denuncia suddetta deve essere inviata, prima possibile, alla Società.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

Art. 30 Determinazione del Danno

Il Danno è costituito dalla differenza fra il valore della merce come definito all' "Art. 22 - Valore assicurabile" e quello della merce nella condizione in cui si trova a seguito del Sinistro.

Quest'ultimo valore, qualora si proceda alla vendita delle merci con il consenso della Società, è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita.

Gli oneri o spese accessorie, qualora assicurati in conformità del secondo paragrafo dell' "Art. 22 - Valore assicurabile", rientrano nel Danno solo se rimangono a carico dell'Assicurato.

Tuttavia, in caso di Danno o di perdita di una parte qualunque di merci riparabili, la Società risponde solo del valore della parte danneggiata o perduta anche se questa non sia stata valutata separatamente e indennizza soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

Art. 31 - Richiesta dell'Indennizzo

L'Assicurato deve provare l'entità del Danno e che questo rientri nella copertura assicurativa, dimostrare la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'Indennizzo e consegnare i documenti che consentano alla Società di rivalersi verso i terzi responsabili.

A tal fine il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a) consegnare i documenti di trasporto, il certificate di avaria e/o perizia relativi alla constatazione del Danno previsti dalla lettera c) dell' "Art. 28 - Obblighi in caso di Sinistro", le copie di eventuali denunce del Sinistro alle Autorità ed ogni altro documento necessario per accertare le circostanze del Sinistro;
- b) consegnare gli eventuali verbali redatti in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile del Danno e la restante documentazione necessaria ad esercitare l'azione di rivalsa;
- c) esibire la fattura e gli altri documenti in originale necessari per l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle merci e comprovanti la legittimazione all'Indennizzo;
- d) consegnare l'originale del Certificate di Assicurazione, qualora emesso;
- e) dichiarare se e quali altre assicurazioni sono state stipulate sulla stessa merce come previsto dall' "Art. 5 - Assicurazione presso diversi Assicuratori";

Il Contraente deve inoltre assolvere gli obblighi specifici

- di cui all' "Art. 37 - Obblighi specifici per la richiesta dell'Indennizzo" nel caso di trasporti effettuati con veicoli di proprietà o in gestione;
- di cui all' "Art. 6 - Obblighi specifici per la richiesta dell'Indennizzo" delle "Norme che regolano l'Assicurazione delle Merci da trasportarsi in regime di temperatura controllata" nel caso di trasporti effettuati con veicoli di proprietà o in gestione in regime di temperatura controllata, qualora inclusi in garanzia.

Il Contraente inoltre, se non è titolare dei diritti nascenti dal contratto di trasporto o quando la merce è assicurata per conto dell'acquirente, deve anche consegnare i seguenti documenti:

- a) cessione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto da parte del destinatario della merce o da altri aventi diritto nei confronti del Vettore;
- b) consenso scritto da parte dell'acquirente al pagamento dell'Indennizzo al Contraente.

Art. 32 - Pagamento dell'Indennizzo

L'ammontare del Danno indennizzabile è calcolato in base agli artt. "22 - Valore assicurabile" e "30 - Determinazione del danno" ed entro i limiti dell' "Art. 23 - Somme assicurate - limite dell'indennizzo".

Da tale importo sono dedotti, nell'ordine, gli scoperti e le franchigie previsti in Polizza.

L'Indennizzo così risultante è pagato, contro rilascio di quietanza, entro 30 giorni da quello in cui il Contraente e/o l'Assicurato hanno ottemperato a tutto quanto previsto all' "Art. 31 - Richiesta dell'Indennizzo".

Art. 33 - Rischi guerra e scioperi

In deroga all' "Art. 16 - Esclusioni" la Società risponde dei danni alle merci assicurate causati da:

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo;
- c) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- d) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici;
- e) atti di terrorismo;

La garanzia per i rischi di cui alle lettere a), b) e c) è operante esclusivamente durante le traversate marittime o aeree.

La Società può recedere dal contratto, limitatamente ai rischi garantiti con la presente clausola, in qualunque momento con un preavviso di sette giorni, salvo per quanto concerne i rischi scioperi su spedizioni da e per gli Stati Uniti d'America per i quali tale preavviso può essere di sole 48 ore; i termini di preavviso decorreranno dall'inizio della relativa comunicazione da inviare a mezzo telefax, telegramma o lettera raccomandata.

La garanzia prestata con la presente clausola cessa di avere efficacia allo scadere di 48 ore dal momento dello scoppio di guerra, anche non dichiarata, fra almeno due dei seguenti Paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese.

Entro 30 giorni dalla data in cui la presente clausola cessa di avere efficacia, il Contraente può recedere dall'intero contratto con effetto immediato dandone comunicazione alla Società stessa a mezzo telefax, telegramma o lettera raccomandata.

Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il Premio relativo al periodo di Rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

Art. 34 - Cessazione del viaggio (terrorismo)

- a) Nonostante qualsiasi diversa disposizione contenuta nella presente Polizza o nelle clausole cui la stessa si riferisce, si conviene che, qualora la Polizza sia estesa a coprire la perdita o i danni alle merci assicurate causati da terrorista o da persona che agisca per scopi socio-politici, tale garanzia è subordinata alla circostanza che le merci si trovino nell'ordinario corso del viaggio ed, in ogni caso, si intenderà cessata al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
 - 1. in conformità alle disposizioni di Polizza relative alla durata dell'Assicurazione;oppure
 - 2. alla riconsegna al destinatario o ad altro magazzino finale o luogo di deposito nella località di destino indicata in Polizza;
 - 3. alla riconsegna in qualsiasi altro magazzino o luogo di deposito nella località di destino indicata in Polizza, ovvero in una località intermedia prima della destinazione finale che l'Assicurato scelga per la giacenza non connessa all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione;oppure
 - 4. per i trasporti marittimi: allo scadere dei 60 giorni dal completamento dello scarico della nave nel porto definitivo di sbarco delle merci assicurate in Polizza;
 - 5. per i trasporti aerei: allo scadere dei 30 giorni dal completamento dello scarico dell'aeromobile nell'aeroporto definitivo di sbarco delle merci assicurate in Polizza;quale sia l'ipotesi che si verifica per prima.
- b) Se la Polizza o le clausole a cui la stessa si riferisce prevedono specificatamente la copertura di inoltri terrestri o di ulteriori trasporti successivi alla giacenza o alla cessazione della copertura nei termini sopra indicati, l'Assicurazione deve intendersi nuovamente operante e continua durante l'ordinario corso di tale viaggio, terminando quindi nuovamente in conformità a quanto previsto al punto a) della presente clausola.

NORME CHE REGOLANO, AD INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI CHE PRECEDONO, L'ASSICURAZIONE DELLE MERCI TRASPORTATE DAL CONTRAENTE CON VEICOLI DI PROPRIETÀ O IN GESTIONE

Art. 35 - Delimitazione della garanzia furto e rapina e norme che ne regolano l'operatività

Qualora il trasporto sia effettuato dal Contraente con veicoli di proprietà o in gestione i rischi di furto e rapina ed in genere la sottrazione delle merci o la mancata riconsegna sono garantiti limitatamente ai seguenti casi:

- furto del Veicolo;
- rapina;
- furto di colli interi;
- furto della merce a seguito di incidente.

35.1 - Furto del Veicolo

- i. L'operatività della garanzia, nel caso di furto del Veicolo e subordinata alla circostanza che durante le soste o fermate, da qualsiasi causa dipendenti, il Veicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave,
 - a) sia sottoposto a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato (secondo autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del Veicolo; ovvero
 - b) sia custodito in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati; ovvero
 - c) sostì in terminal portuali o aree aeroportuali che siano recintate e con i varchi sotto controllo.
- ii. Al di fuori delle ipotesi previste dal punto I precedente, la garanzia e parimenti operante purché la sottrazione del Veicolo avvenga mediante effrazione o scasso dei vetri o delle porte e dell'Apparecchio Antifurto installato sulla Motrice, ovvero che la sottrazione del solo Rimorchio o Semirimorchio staccato dalla Motrice avvenga mediante furto con effrazione dell'Apparecchio Antifurto installato sullo stesso. In tali ipotesi, tuttavia, l'operatività dell'Assicurazione è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni essenziali:
 - a) che sull'Autocarro sia installato a regola d'arte un Apparecchio Antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme alla direttiva 95/56/CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 e/o a norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE; ovvero che sul Rimorchio o Semirimorchio - quando sganciato dalla Motrice - sia installato a regola d'arte un Apparecchio Antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme a quanto previsto al 1° o 2° o 3° livello della Norma CEI 79/51 o accettato dalla Società;
 - b) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave le porte del Veicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;
 - c) che in caso di Sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Società - quale prova dell'avvenuto inserimento dell'Apparecchio Antifurto - tutte le Chiavi dell'Antifurto stesso;
 - d) che non siano state effettuate o fatte effettuare per qualsiasi motivo duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'Apparecchio Antifurto.

Resta inoltre convenuto quanto segue:

- e) la mancata constatazione, da parte dell'Autorità e/o della Società e/o del Perito da essa designato dell'effrazione o scasso dell'Apparecchio Antifurto, dei vetri e delle porte comporta l'inoperatività della copertura. Tuttavia, qualora tale constatazione sia resa impossibile dal mancato ritrovamento del Veicolo e purché siano state consegnate alla Società tutte le chiavi dell'Apparecchio Antifurto e risulti l'installazione dello stesso in conformità a quanto previsto alla lettera a) del presente punto II, la copertura resta operativa ma lo Scoperto di Polizza sarà maggiorato di un ulteriore Scoperto del 10% (dieci). Tale maggiorazione di Scoperto non si applica nel caso in cui risulti che sul Veicolo sia installato un Apparecchio Antifurto certificato come conforme alla norma tecnica CEI 79/17 di 2° o 3° livello o altro Apparecchio Antifurto che assolva la funzione di testimoni abilita, intesa come prova inequivocabile dell'avvenuto inserimento del sistema ovvero che sul Rimorchio o Semirimorchio, quando sganciato dalla Motrice, sia installato un Apparecchio Antifurto certificato come conforme, alla norma CEI 79/51 di 2° o 3° livello o accettato dalla Società;

- f) in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle Chiavi dell'Antifurto, il Contraente dovrà presentare immediata denuncia all'Autorità e dare comunicazione alla Società, provvedendo alla sostituzione dell'Apparecchio Antifurto con altro avente le caratteristiche indicate alla lettera a) del presente punto II. Resta inteso che in tale eventualità la garanzia rimarrà automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.

35.2 - Furto di colli interi

L'operatività della garanzia nel caso di furto di singoli colli interi è subordinata alla circostanza che sia stata rispettata una delle condizioni indicate al paragrafo 35.1 punto I del presente articolo e che il furto sia stato perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del Veicolo o dei locali o delle recinzioni delle aree nei quali il Veicolo era parcheggiato ovvero mediante manomissione dei teloni o degli altri mezzi di protezione del carico che lasci segni evidenti sugli stessi.

L'effrazione o lo scasso o la manomissione devono essere stati constatati dalla Società o da Perito da essa designato.

35.3 - Furto della merce a seguito di un incidente

L'operatività della garanzia in caso di furto della merce in seguito ad incidente stradale, ferroviario o marittimo che coinvolga il mezzo Vettore e comunque subordinata al rispetto di quanto previsto ai paragrafi 35.1 e 35.2, salvo provata impossibilità per l'autista di adempiere tali obblighi.

Art. 36 - Obblighi specifici in caso di ritrovamento del Veicolo

Qualora la sottrazione della merce sia avvenuta unitamente al Veicolo utilizzato per il trasporto e quest'ultimo venga ritrovato, il Contraente o l'Assicurato o chi per essi deve immediatamente richiedere l'intervento delle Autorità competenti o della Società o del Perito da essa designato al fine di constatare e verbalizzare lo stato del Veicolo, l'effrazione o scasso dell'eventuale Apparecchio Antifurto, dei vetri e delle porte e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente sul Veicolo; copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviata alla società.

Il Contraente o chi per esso deve astenersi dal modificare le condizioni del Veicolo ritrovato, prima di tale constatazione.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

Art. 37 - Obblighi specifici per la richiesta di Indennizzo

Oltre a quanto previsto all' "Art. 31 - Richiesta dell'Indennizzo", il Contraente o l'Assicurato o chi per essi deve consegnare le chiavi e i documenti relativi all'Apparecchio Antifurto, di cui al punto II dell' "35.1 - Furto del Veicolo" e le copie dei verbali di intervento delle Autorità ai sensi dell' "Art. 36 - Obblighi specifici in caso di ritrovamento del Veicolo".

² Per Società di Bandiera Nazionale si intende una Società di Classificazione che ha sede nello stesso Stato dell'armatore della nave in questione, nave che deve anch'essa operare sotto la bandiera di quello Stato.

³ Per un elenco aggiornato dei membri effettivi ed associati dello IACS, fare riferimento al sito www.iacs.org.uk

NORME CHE REGOLANO, AD INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI CHE PRECEDONO, L'ASSICURAZIONE DELLE MERCI DURANTE I TRASPORTI MARITTIMI, AEREI O PER ACQUE INTERNE

Art. 38 - Dichiarazioni del Contraente relative alle spedizioni marittime

Il Contraente deve dichiarare:

- a) il nome della nave, anche per gli effetti di cui all'art. 523 del Codice della Navigazione;
- b) se sono previste clausole che comportano esonero o limitazione di responsabilità del Vettore, oltre quanto disposto dalla legge o dalle Convenzioni internazionali.

Art. 39 - Condizioni di assicurabilità relative all'esecuzione del trasporto marittimo

L'Assicurazione è prestata alla condizione che il trasporto, relativamente al viaggio marittimo, sia effettuato su navi portacontainer conformi alla clausola di classificazione allegata al presente contratto. Qualora il trasporto sia effettuato su navi non conformi alla suddetta clausola, le merci potranno essere assicurate a condizioni e tassi da concordarsi prima dell'inizio del viaggio.

Art. 40 - ISM Code - Esclusione delle navi non certificate - Edizione 1/5/98

In nessun caso la presente garanzia copre perdite, danni o spese, qualora le merci assicurate siano trasportate da una nave non certificata in base all'ISM Code o la cui Compagnia armatoriale non sia in possesso di un "documento di conformità" all'ISM Code se, al momento del carico a bordo delle merci assicurate, l'Assicurato era consapevole o, nell'ordinario corso degli affari, avrebbe dovuto essere consapevole:

- a) che tale nave non era certificata in conformità all'ISM Code;

oppure

- b) che la compagnia armatoriale non era in possesso di un valido "documento di conformità"; così come richiesto in base alla Convenzione SOLAS del 1974 e successivi emendamenti.

Questa esclusione non si applica qualora l'Assicurazione sia stata girata, in base alla presente Polizza, al reclamante all'Indennizzo, il quale abbia acquistato o convenuto di acquistare, in buona fede, in base ad un contratto vincolante, l'oggetto Assicurato.

Art. 41 - Avaria comune e spese di salvataggio

I danni e le spese prodotti da un atto di avaria comune sono indennizzati come se costituiscano una avaria particolare, ma la società si surroga all'Assicurato nei diritti a quest'ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione.

La società si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato dal contributo di avaria comune (per la parte non indennizzata in base al paragrafo che precede) e da quanto dovuto al soccorritore quando tali impegni non derivino da atti compiuti per evitare o diminuire un Danno dipendente da rischi esclusi dalla presente Assicurazione.

La società riconosce i regolamenti di avaria comune e le ripartizioni delle spese di salvataggio fatti in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino.

Qualora venga richiesta una garanzia per il pagamento del contributo di avaria comune e/o del compenso di salvataggio, l'impegno della società è limitato al rilascio di una propria lettera di garanzia ovvero al rimborso del deposito provvisorio o delle spese per la garanzia bancaria pagati dall'Assicurato.

L'Assicurato, per ottenere il rimborso del deposito provvisorio, deve consegnare alla società l'originale della relativa ricevuta, regolarmente girata.

Se il contributo di avaria comune e il compenso di salvataggio sono fissati in valuta diversa da quella della Polizza, il rimborso è effettuato, a scelta della società, o nella stessa valuta o nella valuta di Polizza al cambio della data di chiusura del regolamento o di definitiva fissazione del contributo.

Qualora la somma assicurata, ridotta dell'ammontare dell'avaria particolare a carico della società, risulti inferiore al valore contributivo in avaria comune o al valore preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, l'Indennizzo viene ridotto in proporzione.

Il contributo di avaria comune ed il compenso di salvataggio sono a carico della società solo per quella parte che, unita all'ammontare del Danno da indennizzare, non supera la somma assicurata.

Art. 42 - Spese di inoltro a destino

La società rimborsa le spese supplementari ragionevolmente sostenute per lo scarico, il deposito e l'inoltro a destino delle merci assicurate nel caso in cui, a seguito di un Sinistro rientrante nella presente Assicurazione, il viaggio abbia termine in un luogo diverso da quello di destinazione.

Tali spese sono a carico della società solo per quella parte che - unita all'ammontare del Danno da indennizzare, al contributo di avaria comune ed alle spese di salvataggio - non supera la somma assicurata. La disposizione di cui al precedente paragrafo non si applica:

- a) qualora le spese siano dovute a colpa, insolvenza, morosità o mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie del Contraente o dell'Assicurato o dei loro ausiliari;
- b) in caso di rischi di cui al precedente "Art. 29 – Rischi guerra e scioperi" o eventuali analoghe clausole straniere contenute in Polizza.

Art. 43 - Abbandono

L'Assicurato - limitatamente ai sinistri risarcibili ai termini di Polizza - può abbandonare alla società le merci ed esigere l'indennità per perdita totale nei casi rispettivamente previsti dall'art. 541 e dall'art. 1007 del Codice della Navigazione.

L'abbandono delle merci deve essere effettuato nella forma prevista dalla legge italiana.

Art. 44 - Classificazione

La presente copertura assicurativa si intende operante purché le merci assicurate siano trasportate con navi portacontainer in acciaio, di età non superiore a 30 anni, a propulsione meccanica propria, classificate da una Società di Classificazione che sia:

1. un Membro Effettivo o Associato dell' "International Association of Classification Societies" (IACS²),

oppure

2. una Società di Bandiera Nazionale³, ma soltanto nel caso in cui la nave sia impiegata esclusivamente nel traffico costiero di quello stato (incluso il traffico interinsulare all'interno di un arcipelago che faccia parte di quello stato).

E' consentito l'eventuale utilizzo di altre navi, di età non superiore ai 30 anni, a condizione che esse:

- siano impiegate per il trasporto di "merci varie in generale" in servizio di linea regolare tra una serie di porti specificati,

oppure

- siano state costruite come navi portacontainer o navi a doppio fasciame a stiva aperta dotate di gru a cavalletto (OHGC) e siano impiegate in quanto tali in modo continuativo in servizio di linea regolare tra una serie di porti specificati.

Spedizioni di merci e/o beni su navi non classificate come sopra specificato devono essere tempestivamente notificate agli assicuratori per concordare i tassi e le condizioni di copertura.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imbarcazioni impiegate per la caricazione o lo scarico di navi in ambito portuale.

Emessa in Due originali ad un solo effetto.

Letta, approvata, sottoscritta e scambiata fra le parti.

IL CONTRAENTE

CONDIZIONI DA APPROVARSI SPECIFICATAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti disposizioni.

Art. 3 Comunicazioni fra le parti

Art. 9 Recesso dal contratto in caso di sinistro

Art. 10 Rinnovo del contratto

Art. 16 Esclusioni

Art. 25 Regolazione del premio

Art. 28, lett. g) Obbligo di astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno da terzi responsabili senza preventivo consenso scritto della Società

Art. 40 ISM CODE Esclusione navi non certificate, ed. 1/5/98.

IL CONTRAENTE _____

Con espresso riferimento agli articoli 1892 (Dichiarazioni inesatte o reticenze con dolo e colpa grave) e 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo e colpa grave) del Codice Civile, il sottoscritto Contraente dichiara inoltre di non aver avuto sinistri nelle ultime 3 (tre) annualità oltre a quella in corso.

IL CONTRAENTE _____

Il contraente dichiara di:

- aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari di dati personali (in particolare sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa
- impegnarsi a consegnare l'informativa sul trattamento dei dati personali agli altri soggetti interessati indicati nel contratto

Data _____

IL CONTRAENTE _____

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornisce; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali(2), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo(3), sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza(4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si veda nota 7), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv).

Potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso(5).

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativi, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI.

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (6).

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol(7) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale.

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa(8) (si veda anche nota 4).

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (Artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di richiedere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (Art. 20), nonché di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che Lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è SIAT Società Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni p.A. (www.siat-assicurazioni.it) con sede in Via V Dicembre, n. 3 - 16121 Genova. Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di SIAT Società Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni p.A., al recapito privacy.siat@unipol.it a cui potrà scrivere, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (8).

Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- 1 Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
- 2 Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla ns. Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
- 3 Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- 4 Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio (i) per disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali, (iii) per gli adempimenti in materia di identificazione, conservazione e adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) per la normativa che ha istituito un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, nonché altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
- 5 Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
- 6 Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 7 Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Linear S.p.A., Unisalute S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.
- 8 In particolare i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti, (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; investigatori privati; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.

CLAUSOLA MERCI DA TRASPORTARSI IN REGIME DI TEMPERATURA CONTROLLATA

Ad integrazione di quanto previsto nelle Condizioni Generali ed in deroga alla lettera a) dell' "Art. 15 - Merci escluse dall' Assicurazione", la presente copertura assicurativa si intende operante per le merci da trasportarsi in regime di temperatura controllata, alle condizioni di seguito riepilogate

Art. 1 - Danni derivanti da variazioni di temperatura

A parziale deroga di quanto previsto alla lett.e) dell' "Art. 15 – Esclusioni", i danni derivanti da variazioni di temperatura sono indennizzabili purché:

- a) causati da: guasto o rottura accidentali dell'impianto frigorifero che abbia determinate l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso per un periodo minimo continuativo di 24 ore nei trasporti marittimi - comprese le giacenze di transito - ovvero di 8 ore nei trasporti aerei o terrestri;

ovvero

- b) conseguenti a:
- incendio, fulmine, esplosione;
 - incidente stradale, ferroviario o marittimo che coinvolga il mezzo Vettore;
 - furto o rapina.

Art. 2 - Esclusioni

Ad integrazione di quanto previsto dall' "Art. 15 – Esclusioni", come sopra derogato, la Società non è comunque obbligata per i danni derivanti da:

- a) errata regolazione del termostato;
b) mancata preraffreddazione dell'Autocarro o del container, ove necessaria;
c) mancata o difettosa circolazione dell'aria;
d) mancata preraffreddazione della merce.

Art. 3 - Durata dell'Assicurazione

In deroga a quanto previsto al paragrafo I dell' "Art. 21 - Durata dell'Assicurazione per ogni viaggio", l'Assicurazione per i danni derivanti da variazioni di temperatura è limitata, nei casi di sosta o giacenza garantiti dalla Polizza, ad un periodo massimo di 3 giorni in ogni località.

Art. 4 - Condizioni di assicurabilità delle merci nei trasporti effettuati dal Contraente con Veicoli di proprietà o in gestione.

Qualora il trasporto sia effettuato dal Contraente con veicoli di proprietà o in gestione, la garanzia è prestata alle seguenti condizioni essenziali:

- a) che il Veicolo sia fornito di impianto idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate;
- b) che il Contraente nel semestre precedente la stipula dell'Assicurazione, abbia fatto effettuare da parte di una officina specializzata il controllo e la manutenzione del suddetto impianto e che tali controllo e manutenzione vengano ripetuti, successivamente, ogni 6 mesi;
- c) che il Contraente, o chi per esso, rilevi dai termometri in dotazione la temperatura delle celle, annotandola qualora il Veicolo non sia dotato di idoneo strumento di registrazione delle temperature, sia durante il trasporto sia durante le eventuali soste, ad intervalli non superiori a:
- 8 ore per i prodotti surgelati o congelati
 - 4 ore per i prodotti refrigerati o freschi.

Art. 5 - Obblighi del Contraente in caso di guasto o rottura accidentale potenzialmente dannosi nei trasporti effettuati con Veicoli di proprietà o in gestione

Fermo restando quanto altro previsto dall' "Art. 24 - Obblighi in caso di Sinistro", qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto od una rottura accidentale al Veicolo o all'impianto frigorifero tale da far ritenere possibile l'insorgere di un Danno alla merce, il Contraente - o chi per esso - deve rivolgersi alla più vicina officina specializzata per far constatare il guasto o la rottura e, se del caso, far effettuare le necessarie riparazioni.

Nel caso che il tempo richiesto per la riparazione e la residua durata del viaggio siano tali da fare ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un Danno -rimanendo comunque operante, in tale periodo, la garanzia – il Contraente, o chi per esso, deve:

- fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero.

oppure

- richiedere l'intervento di un Autocarro frigorifero di soccorso con il quale effettuare la restante parte del viaggio.

Il Contraente, o chi per esso, deve mostrare al Commissario d'avaria o Perito - intervenuto ai sensi dell'art. 24 lettera c) - la registrazione delle temperature rilevate in conformità all'art. 35 lettera c).

Art. 6 - Obblighi specifici per la richiesta dell'Indennizzo

Oltre a quanto previsto all' "Art. 31 - Richiesta dell'Indennizzo", il Contraente, relativamente ai trasporti effettuati con veicoli di proprietà o in gestione, deve esibire i seguenti documenti:

- le fatture delle officine specializzate indicanti in dettaglio gli interventi eseguiti e le parti sostituite in occasione dei due ultimi controlli sugli impianti frigoriferi;
- la fattura relativa agli interventi di riparazione effettuati successivamente al guasto o rottura accidentale.

Il Contraente deve inoltre esibire il certificato sanitario/fitopatologico della merce all'origine (ove previsto).

Art. 7 - Scoperti

Eventuali danni conseguenti a guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero, indennizzabili ai sensi di quanto sopra indicato, saranno liquidati previa applicazione dello scoperto a carico dell'Assicurato del 15%, con il minimo di € 250,00.

In caso di applicazione degli scoperti per furto, rapina, sottrazione, smarrimento della merce ed ammanchi in genere non si applica lo scoperto di cui sopra.

- incendio, fulmine, esplosione;
- incidente stradale, ferroviario o marittimo che coinvolga il mezzo Vettore.

FERMO ED INVARIATO IL RESTO

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA' ASSICURATRICE LA SOCIETA' ASSICURATRICE